

LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
C.C.N.L. FISM

LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO nelle persone di: Mara CECCHETTI per la CGIL Scuola- Maresa RAPEZZANO SUPPO e Stefano POGGIO per la CISL Scuola e per la FISM: dal Segretario sig. Piergiorgio BIANCO, dal consulente MASSONI geom. Stefano, dalla consulente MOSCIATTI ROVELLA rag. Gianfranca e dal consulente UMANA rag. Marco ha raggiunto la seguente intesa.

A – GESTIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO.

Premesso che l'orario di lavoro del personale è di 37 ore settimanali, con eccezione del personale inquadrato nel VI livello retributivo per il quale l'orario settimanale è di 32 ore e del personale inquadrato nel V livello dell' area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia per il quale l'orario è di 35 ore settimanali (vedere art. 42 del C.C.N.L.), per migliorare il servizio, la scuola può richiedere al personale di VI° livello, a 32 ore settimanali, un orario di 35 ore settimanali (che devono essere programmate all'inizio dell'anno scolastico) e il docente dovrà prestarle.

Tali ore aggiuntive saranno recuperate nei periodi di sospensione dell'attività didattica a luglio, come giorni di ferie aggiuntive, come permessi brevi in aggiunta a quelli previsti dall'art. 54 del C.C.N.L., o a recupero di ritardi nel corso dell'anno.

Una settimana di recupero corrisponde a 32 ore prestate.

Le ore di attività didattica prestate oltre le 32 ed entro le 35, se non recuperate nell'anno scolastico, saranno retribuite con tariffa ordinaria.

Le ore di attività didattica oltre le 35 sono a tutti gli effetti prestazione straordinaria da conteggiare, a favore del docente, e come tali da retribuire mensilmente maggiorate del 25%, come previsto all'art. 44 del C.C.N.L.

B – DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA NEL CORSO DELL'ANNO

Premesso che la dizione contrattuale "L'attività didattica si articola su 10 mesi dell'anno" (art. 42) ha generato applicazioni difformi, e diverso comportamento e trattamento è stato adottato nei confronti dei dipendenti nei periodi di sospensione dell'attività didattica in occasione delle festività natalizie, pasquali e del periodo estivo, si concorda:

1. VACANZE NATALIZIE - CARNEVALE - PASQUALI – ed eventuali PONTI

In considerazione che tali periodi sono vacanza per i bambini, ma non per il personale, viene stabilito che:

a) qualora il personale di VI° livello non venga chiamato in servizio durante dette vacanze, le ore prestate oltre il proprio orario settimanale, conteggiate forfetariamente in 70 ore annue, da proporzionare per il personale part-time, saranno utilizzate: per stesura del POF, programmazione, verifiche periodiche, incontri con i genitori, consigli di scuola, incontri di continuità con la scuola elementare, gite, uscite in giornata, feste della scuola materna (recite di Natale, Pasqua e di fine anno scolastico).

Si eviterà possibilmente che tali attività si svolgano in domeniche, festività o in orario serale.

b) il personale non docente o comunque ad orario di 37 ore settimanali, tenuto a lavorare tutti i giorni feriali, durante le vacanze di cui sopra potrà:

- lavorare, compatibilmente con le esigenze della scuola;
- utilizzare ferie, recupero di festività civili e religiose eventualmente cadenti di domenica, recupero di ore eccedenti l'orario contrattuale;
- richiedere permessi non retribuiti.

Le ore eventualmente effettuate in più e non recuperate, saranno pagate come straordinarie a consuntivo, con le competenze di agosto di ogni anno. (10 settembre).

N.B. – Resta inteso che lo stipendio non subirà variazioni per il personale docente di 6° livello.

2. PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO (5° LIVELLO)

Questo personale, con orario settimanale di 35 ore, non è tenuto a lavorare durante le vacanze dei bambini di Natale e Pasqua, o ponti, mentre è tenuto prestare la propria opera nel mese di luglio prima del godimento del periodo feriale individuale.

Resta inteso che lo stipendio non subirà variazioni.

Le ore d'attività oltre le 35 sono a tutti gli effetti prestazioni straordinarie, da retribuire mensilmente con la maggiorazione del 25%.

3. ATTIVITA' LUDICO-ASSISTENZIALE AGGIUNTIVA PRESTATATA NEL MESE DI LUGLIO

Fermo restando quanto disposto dal CCNL all'articolo 42, comma 5 ed all'articolo 45, si conviene che nel mese di **luglio** l'Amministrazione della scuola possa richiedere al personale docente di VI livello lo svolgimento d'attività **ludico-assistenziale a fronte di bambini**, per un periodo non superiore a due settimane consecutive o a 64 ore nell'arco di 3 settimane; da conteggiare in proporzione al proprio orario per il personale part-time.

a) Al personale che ha prestato nel corso dell'anno scolastico attività lavorativa oltre le 32 ore, fino a 35 settimanali, sarà corrisposta per le ore non recuperate (64 ore) la retribuzione pari alla quota oraria maggiorata del 25%, in aggiunta alla normale retribuzione più un importo forfetario di euro 27,00 (per 64 ore).

Resta inteso che per coloro che nel corso dell'anno usufruiranno di permessi a recupero di ali ore, non sarà corrisposta alcuna retribuzione aggiuntiva.

b) Al personale che ha prestato nel corso dell'anno scolastico attività lavorativa per 32 ore settimanali, sarà corrisposto solo un importo forfetario di euro 54,00 (per 64 ore).

c) Al personale con orario part-time, le ore supplementari lavorate, come previsto all'art. 31 dovranno essere retribuite come ordinarie o essere recuperate come giorni/ore di ferie aggiuntive, con permessi brevi in aggiunta a quelli previsti dall'art. 54 del C.C.N.L. o a recupero di ritardi.

Lo stesso personale se lavora a luglio contestualmente alle attività con i bambini dovrà percepire un importo forfetario di euro 54 (per 64 ore)

d) Analogamente anche al personale non docente che lavora a luglio, contestualmente alle attività ludico-assistenziali della scuola, sarà erogata, in aggiunta alla normale retribuzione, l'importo settimanale forfetario di euro 26, riproporzionabili se l'orario è inferiore alle 37 ore settimanali.

4. PERSONALE NON DOCENTE

Mansioni promiscue – Art. 25 del CCNL comma 1

Si ribadisce che quando il dipendente non docente sia addetto, in modo permanente a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore, ed in tale livello deve essere inquadrato, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidate.

C - MATURAZIONE E DECORRENZA

Si concorda che, come per la maturazione delle ferie, anche il conteggio delle ore di cui ai punti B, commi 1-2 -3 deve essere contabilizzato dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Il presente accordo decorrerà dall'anno scolastico attuale e avrà termine con il rinnovo del prossimo C.C.N.L./FISM.

Torino, 10 ottobre 2004